

SERVIZIO FISCALE

CIRCOLARE N. 9 – DEL 28.01.2019

ADEGUAMENTO DEI LIMITI MASSIMI DEI PRESTITI SOCIALI, EX ARTICOLO 21 DELLA LEGGE N. 59/92. TRIENNIO 2019-2021

Nella Gazzetta Ufficiale Come è noto, gli importi massimi dei prestiti sociali per ciascun socio sono rivalutati con decreto ministeriale con cadenza triennale, *ex art. 21, comma 6, legge n. 59/92*, in base ai dati Istat.

L'ultima rivalutazione ufficiale, tuttavia, è avvenuta con D.M. del 1 aprile 2005.

Dopo tale data nessun decreto è stato emanato.

Nell'assenza pluriennale dell'apposito provvedimento ministeriale e tenendo conto della risposta fornita alle Associazioni di categoria dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Generale della cooperazione, in data 14 maggio 1996 (allegata), si comunicano i nuovi limiti per il **triennio 2019 – 2020 – 2021**, essendo note le percentuali *"delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'ISTAT*.

I nuovi limiti sono i seguenti:

- per i soci delle cooperative di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, per quelle di produzione e lavoro e per le cooperative edilizie di abitazione : **€ 74.595,57;**
- per i soci delle altre cooperative: **€ 37.297,78.**

I nuovi limiti, sono applicabili **dal 1° gennaio 2019.**

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Rag. Giuseppe Battistello

